REPUBBLICA ITALIANA **45/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61030/PM** del registro di segreteria, proposto da:

omissis (c.f. *omissis*)**,** nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cipriani (c.f.: CPRMHL65S18D612O) del foro di Firenze, pec michele.cipriani@firenze.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in San Miniato Ponte a Egola (PI), Piazza Marianelli, n. 17 come da procura speciale a margine del ricorso – *appellante;*

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv. Clementina Pulli (c.f. PLLCMN6 2C55E506T, pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e Patrizia Ciacci (c.f. CCCPRZ58P64F839R pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it), con le quali elegge domicilio in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, Fax.0659056512, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio – *appellato;*

per l'annullamento

della sentenza n. 126/2022 della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, depositata il 12 luglio 2022;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Michele Cipriani per l'appellante e l'Avv. Antonietta Coretti, su delega orale dell'Avv. Clementina Pulli, per l'Inps.

FATTO

Con sentenza n. 126/2022, depositata il 12 luglio 2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna rigettava il ricorso, proposto da *omissis*, già primo maresciallo dell'Esercito italiano, titolare di pensione diretta di inabilità a decorrere dal 18.06.2015, avverso la determinazione n. 129 del 08.01.2019, con cui l'Inps, Sede provinciale di Bologna, aveva respinto la domanda del 29.06.2016 per il riconoscimento di pensione di privilegio per le infermità: 1) "*Gastrite cronica con note di duodenite radiologicamente*

accertata"; 2)" Certificata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico"; 3) "Disturbo ansioso- depressivo persistente in trattamento farmacologico", in quanto *"le patologie lamentate non sono causalmente correlabili al servizio svolto nell'Esercito Italiano sia in termini causali che concausali efficienti e determinanti".* Condannava il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'INPS, che liquidava in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori.

La decisione veniva assunta all'esito di accertamenti istruttori, disposti dal Giudice di primo grado, con ordinanze nn. 8/2020, 9/2021 e 36/2021, presso l'Ufficio medico legale (UML) del Ministero della Salute al fine di verificare sulla base di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, nonché di ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari, previa occorrendo visita dell'interessato, diretta o per delega, se, alla data della concessione della pensione ordinaria di inabilità, sussisteva la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte.

L'Ufficio medico legale, con parere del 10 maggio 2022, preso atto delle delibere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 07.07.2014 e del 04.02.2016 sulla non dipendenza da causa di servizio, assumeva sulla base delle operazioni peritali, svolte in contraddittorio scritto tra le parti e della documentazione sanitaria relativa alle visite per delega del 08/06/2021, effettuate presso l'USL di Bologna nonché della Relazione di parte, a firma del Dott. Pierluigi Fanetti del 28/09/2021, che "*alla data della concessione della pensione ordinaria di inabilità (2015), NON sussisteva la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte*".

Con atto di appello, notificato in data 7 settembre 2023, il ricorrente lamentava "*Violazione e/o erronea applicazione di legge (artt. 64 e 67 d.p.r. n. 1092 del 29.12.1973; art. 11 d.p.r. 461 del 29.10.2001). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza ed incongruità della motivazione. Errore nei presupposti*", sostenendo, anche sulla base delle relazioni peritali della dott.ssa Astore e del CTP, Dott. Fanetti del 28 settembre 2021 e del 25 giugno 2022, la sussistenza di un rapporto di concausalità efficiente e determinante fra il servizio prestato nell'Esercito italiano e l'insorgenza e/o l'aggravamento delle riscontrate infermità. In conclusione, chiedeva il riconoscimento, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio, del diritto del ricorrente alla concessione e liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, con conseguente cumulo delle accertate infermità, ex art. 72 d.P.R. n. 1092/1973, ed ascrizione della menomazione complessiva alla V ctg. o, in subordine, alla VI ctg. ovvero, in via ulteriormente subordinata, alla VII Tabella A annessa al d.P.R. n. 313/1968 ovvero al d.P.R. n. 834/1981 o, comunque, alla categoria della Tabella A; in via istruttoria, chiedeva il rinnovo di C.T.U. per accertare il nesso di causalità e/o di concausalità tra i fatti di servizio e l'insorgenza e/o l'aggravamento delle suddette infermità e, in caso di risposta affermativa, a quale categoria tabellare fossero cumulativamente ascrivibili.

Si costituiva l'Inps chiedendo, in via preliminare, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ex art. 170 c.g.c., giacché l'appello nei giudizi in materia di pensioni è limitato ai soli motivi di diritto, non essendo sindacabili le "questioni di fatto", tra le quali – per espressa indicazione normativa – rientrano quelle relative alla dipendenza da causa di servizio.

In ogni caso, l'Istituto osservava che il sig. *omissis* è cessato dal servizio non per inabilità o dispensa dal servizio, considerato che le predette infermità non sono state invalidanti al punto da escludere la possibilità del rapporto di lavoro, come accertato anche dalla CMO di Padova il 17.06.2015 e che l'appellante non ha proposto alcuna argomentazione volta a contestare le affermazioni puntuali del primo Giudice e senz'altro chiare nello spiegare le ragioni, per cui non sussiste il nesso di causalità tra gli eventi di servizio e le infermità lamentate. In definitiva, l'Istituto chiedeva che l'atto di appello fosse dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va verificata l'ammissibilità dell'atto di appello, in correlazione con il disposto dell'art. 170 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, secondo cui "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Nell'atto introduttivo del giudizio, parte appellante ha prospettato un'errata ricostruzione dei fatti e vizi logici argomentativi, per non avere la sentenza di primo grado e l'Ufficio medico legale valutato la natura gravosa stressogena e ripetuta nel tempo delle mansioni svolte dal ricorrente nell'esercito italiano (specialista per artiglieria contraerea) in missioni estere

(Joint Guardian in Albania e Leonte in Libano) e in operazioni nazionali (Vespri siciliani, Domino e Strade sicure); in sintesi, ha contestato la ritenuta non dipendenza da causa di servizio per ciascuna delle tre infermità e vizi motivazionali della sentenza, basata, a suo dire, su presupposti erronei di diritto per non aver valutato fattori endogeni e familiari, deducendo con un unico motivo di gravame "*Violazione e/o erronea applicazione della normativa di riferimento (artt. 64 e 67 d.p.r. n. 1092 del 29.12.1973; art. 11 d.p.r. 461 del 29.10.2001). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza ed incongruità della motivazione. Errore nei presupposti*".

L'Inps ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'atto di appello per superamento dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c. e per non avere l'interessato addotto motivazioni o prodotto allegazioni idonee a superare il *decisum* di primo grado ovvero i pareri espressi dal Comitato di Verifica e dall'Ufficio medico legale.

La questione all'esame verte essenzialmente sulla dipendenza da causa di servizio delle accertate patologie, non essendo ravvisabile alcun vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza di primo grado.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale è configurabile un vizio motivazionale, quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo, comunque, escluso che detti vizi possano consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a

quello preteso dalla parte.

Ipotesi questa che non si è verificata nel caso di specie, giacché la sentenza di primo grado, riprendendo le osservazioni dell'Ufficio medico legale, ha sottolineato come l'espletamento delle mansioni ordinarie di artigliere di contraerea si sia svolto, tanto in ambito nazionale, quanto in sede internazionale, in assenza di eventi traumatici di qualsiasi genere.

Venendo all'esame delle singole patologie, la sentenza di primo grado ha concluso che l'infermità sindrome ansioso-depressiva cronicizzata, in assenza di incidenti direttamente dipendenti dal servizio, mai documentati nel caso in esame, o di condizioni lavorative disagiate e/o vessatorie nel tempo, non possa in alcun modo correlarsi né alle missioni svolte in territorio nazionale ed internazionale, né all'attività ordinaria del ricorrente e neppure può ipotizzarsi quale concausa efficiente e determinante ai fini del suo instaurarsi. Al tempo stesso, la decisione, dando atto di possibili fattori endogeni, che potrebbero determinare l'insorgenza e/o l'aggravamento delle riscontrate infermità, ha rilevato che va considerato che la malattia in esame può originarsi e cronicizzarsi per motivazioni endogene (predisposizione genetica, ambiente familiare, etc.), che esulano dalle esperienze esterne del soggetto, sia esse lavorative che extra lavorative,

Parimenti, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la gastrite erosiva cronicizzata, in trattamento farmacologico, non può essere correlata, per mero sillogismo, alla mansione svolta dal ricorrente (specialista per artiglieria contraerei), poiché non costituisce, di per sé, la prova di un lavoro con ruolo stressante determinante ed efficiente e né di forzate privazioni (digiuni

prolungati) alimentari, per poi aggiungere che *"il ricorrente nel corso degli anni ha vissuto situazioni stressanti, di origine personale e familiare, che devono considerarsi valide fonti di preoccupazione e sofferenza e tali da concorrere in maniera concausale efficiente e determinante nello sviluppo e nella cronicizzazione della patologia in oggetto, rappresentando, pertanto, un ulteriore valido motivo di esclusione del nesso di causalità materiale tra il lavoro e la malattia in esame.*

Per quanto riguarda, infine, l'ipertensione arteriosa, la sentenza ha ritenuto del tutto suggestivo poter sostenere che detta infermità, correlata nel 90- 95 per cento dei casi a cause endogene ed abitudini di vita, sia determinata dal fattore "stress lavorativo", sia per l'impossibilità di identificare "l'evento" o "la condizione nel tempo" di particolare significatività qualitativa e/o quantitativa in termini di lesività e tale, pertanto, da poter giustificare l'insorgenza della patologia, sia per l'impossibilità di escludere che altre cause o concause (es. obesità, assunzione di farmaci, sedentarietà, abitudini alimentari etc.) possano aver avuto un ruolo di causalità materiale efficiente e determinante.

Invero, la sentenza risulta del tutto immune da censure, in quanto basata su puntuali valutazioni del servizio, in concreto, espletato e su deliberati del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (del 07.07.2014 e del 04.02.2016) e dell'UML (del 10.05.2022).

Con riferimento alla accertata "*ipertensione arteriosa*", il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha sostenuto che nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione di natura prevalentemente endogena "*nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato tenuto anche conto delle modalità di*

svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante".

Al contempo, lo stesso Comitato di verifica, in relazione alla infermità "*Gastrite cronica con note di duodenite radiologicamente accertata*", ha ritenuto l'affezione non dipendente da fatti di servizio, trattandosi di patologia prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso, e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità.

Anche in relazione all'infermità "*Disturbo ansioso depressivo persistente in trattamento farmacologico*", la delibera del Comitato di Verifica ha ritenuto l'infermità non dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell'umore, che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all'ambiente, ritenendo, in definitiva, l'affezione in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale.

Per le considerazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che l'atto di appello sia, dunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. e, in ogni caso, infondato.

Le argomentazioni dell'appellante non risultano sufficienti a sovvertire l'esatta ricostruzione e l'inquadramento giuridico della fattispecie scaturente dalla sentenza di primo grado.

Neanche si può assumere, come sostenuto dall'odierno appellante, che la sentenza e il parere dell'Ufficio medico legale non abbiano tenuto in debita considerazione le risultanze delle relazioni di parte, avendo esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi indicati dal consulente, connessi con lo svolgimento e con i precedenti di servizio, presenti in atti.

La sentenza di primo grado ha, inoltre, debitamente dato atto che l'odierno appellante ha versato in atti nel giudizio di prime cure, in replica alla relazione dell'UML del 10 maggio 2022, una successiva memoria e relazione, datata 25 giugno 2022, a firma del Dott. Fanetti, secondo cui le patologie lamentate avevano trovato origine nel servizio prestato per l'Esercito e in particolare per le condizioni in cui esso si era svolto.

Ebbene, anche questa relazione non sembra proporre alcuna argomentazione volta a contestare le affermazioni puntuali del primo giudice nello spiegare le ragioni per cui non sussiste il nesso di causalità tra gli eventi di servizio le infermità lamentate.

Trattasi, invero, di una relazione di appena due pagine, che nel "*rimandare alle considerazioni medico legali",* già espresse nella precedente relazione del 28.09.2021, non aggiunge null'altro, né l'esito di ulteriori accertamenti rispetto alla perizia iniziale.

In definitiva, l'atto di appello va dichiarato inammissibile ex art. 170 c.g.c..

Le spese possono essere compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso promosso da *omissis*, iscritto al **n. 61030** del registro di segreteria, inammissibile.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

f.to Donatella SCANDURRA f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/03/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI